

REGOLAMENTO (CE) N. 2438/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1491/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (**), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che occorre prevedere la costituzione di cauzioni, secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/94 (**), e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(*) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(*) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

(*) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(*) GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 18.

(*) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 1491/94 della Commissione (*) dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

— circa 100 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

b) quarti anteriori non disossati:

— circa 20 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;

c) carni disossate:

— circa 6 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993,

— circa 1 005 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993,

— circa 285 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1993,

— circa 8 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

(*) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 14.